

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTI DEL REG. CEE 2092/91

1. ALIMENTI IN COVERSIONE

Con il Reg. CE 394/2007 del 12/04/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 13/04/2007, il Consiglio dell'Unione Europea ha modificato il paragrafo 4.4 nel Regolamento CEE 2092/91 all'allegato I Parte B (quella relativa alle disposizioni per la zootecnia biologica) aumentando temporaneamente le quantità di alimento in conversione utilizzabile nell'allevamento degli animali visto che "I produttori di alcuni Stati membri devono attualmente far fronte a una carenza di mangimi biologici dovuta a raccolti di colture biologiche inferiori alla media, a requisiti giuridici più rigorosi sull'origine biologica dei mangimi e all'espansione dei mercati di prodotti biologici. Per ovviare a questa carenza si ritiene opportuno autorizzare, per un periodo limitato, un aumento della percentuale di mangimi in conversione che può essere inclusa nella razione alimentare degli animali":

"4.4. Fino al 31 dicembre 2008, l'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 50 % in media della formula alimentare. Allorché gli alimenti in fase di conversione provengono da un'unità della propria azienda, la percentuale può arrivare all'80 %. A partire dal 1 gennaio 2009, l'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30 % in media della formula alimentare. Allorché gli alimenti in fase di conversione provengono da un'unità della propria azienda, la percentuale può arrivare al 60 %. Tali percentuali sono espresse in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola".

Successivamente il Reg. CE 1319/2007 del 09/11/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 10/11/2007, il Consiglio dell'Unione Europea ha confermato quanto previsto con il Reg. 394/2007 aggiungendo sempre al punto 4.4 la possibilità di utilizzare di foraggi derivanti da prati e pascoli nel primo anno di conversione. Quindi il nuovo testo del punto 4.4. diventa il seguente:

"4.4. Fino al 31 dicembre 2008, l'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino a un massimo del 50 % in media della formula alimentare. Se gli alimenti in fase di conversione provengono da un'unità dell'azienda stessa, tale percentuale può arrivare all'80 %.

A partire dal 1 gennaio 2009, l'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino a un massimo del 30 % in media della formula alimentare. Se gli alimenti in fase di conversione provengono da un'unità dell'azienda stessa, la percentuale può arrivare al 60 %.

Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti nel loro primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché tali prati e pascoli facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in fase di conversione e alimenti ottenuti da parcelle nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale combinata totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate nel primo e nel secondo comma.

Le suddette percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola."

2. PROROGA PER LA METALDEIDE

Con il Reg. CE 807/2007 del 10/07/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 13/04/2007, il Consiglio dell'Unione Europea ha prorogato la possibilità (scaduta il 31/03/2006) d'impiego della metaldeide come molluscidica fino al 31/03/2008. Restano confermate le condizioni d'uso cioè soltanto in trappole contenenti un repellente per specie animali superiori.

3. ATTENZIONE ALLE SCADENZE

Si ricordano qui alcune scadenze che entreranno in vigore con il nuovo anno (al momento in cui scrivo questo articolo e quindi salvo proroghe dell'ultima ora):

- a. il 31/12/2007 scade la possibilità di impiego di alimenti convenzionali per gli erbivori (Reg. CEE 2092/91 Allegato I Parte B paragrafo 4.8) cioè non sarà più possibile impiegare fino al 5% della sostanza secca annua e 25% di quella giornaliera di alimenti non biologici.
- b. La possibilità di impiego di alimenti convenzionali per le altre specie (quindi suini e avicoli in particolare) dal 01/01/2008 passa dal 15 al 10% della sostanza secca annua, mantenendo il limite del 25% della sostanza secca giornaliera.

Ricordiamo inoltre che il 01/12/2007 è entrato definitivamente in vigore il nuovo Allegato VI in particolare per la parte A (ingredienti non agricoli) e per la parte B (ausiliari di fabbricazione e altre sostanze) relativamente ai prodotti trasformati sia di origine vegetale che animali (il nuovo Allegato VI è stato presentato su Mediterraneo di Dicembre 2006).

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Per gli aspetti normativi però, la principale novità del 2007 è la pubblicazione da parte della Commissione Europea del Reg. CE 834/2007 del 28/06/2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 20/07/2007). Il titolo di tale Regolamento è eloquente: Regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. CEE n.2092/91. Quindi dal 01/01/2009 (data di entrata in vigore del nuovo regolamento) l'agricoltura biologica europea sarà certificata a fronte del Reg. 834/2007, mandando "in pensione" il vecchio Reg. 2092/91 dopo 17 anni di onorato servizio. Le novità e le diversità del nuovo regolamento sono parecchie e ci torneremo con opportune note nel corso del 2008 quando avremo a disposizione gli Allegati (attualmente abbiamo solo il testo degli articoli) e/o i regolamenti attuativi di alcune norme specifiche.

Il testo integrale dei Regolamenti citati in questa nota sono reperibili su <http://europa.eu.int/eur-lex/it/index.html> oppure possono essere richiesti alla Bios srl o scaricabili da www.certbios.it.

Ermes De Rossi